

11 8 NOV 2014
Pubblicato il _____ N. cron. 882/4



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Approvato con delibera C.C. N. 27 del 21.10.2014



L. SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art.1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è un autoservizio pubblico non di linea, che assicura la mobilità di trasferimento e rappresentanza; esso si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, di cui i richiedenti devono avere la disponibilità, presso cui i veicoli sostano e vengono messi a disposizione dell'utenza;
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi dell'art.11, comma 5°, della Legge 21/92, modificata ed integrata dalla L.R. del 06/06/1996, n.29, per cui i mezzi impiegati per il servizio di noleggio con conducente possono anche essere autorizzati ad effettuare lo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

Art.2

Disciplina del servizio

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme legislative vigenti e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e viene svolto con autoveicoli muniti di carta di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura;
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge del 15/01/1992, n.21, art.7, comma 1°, modificato ed integrato dalla L.R. 29/96, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n.443;
 - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta o veicoli a trazione animale;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il

noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediata. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3°, della Legge 21/92, modificata ed integrata dalla L.R. 29/96 e cioè: l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art.4 **Condizioni d'esercizio**

1. In capo allo stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato, altresì, il cumulo di autorizzazioni per il servizio da noleggio con licenze per il servizio taxi anche alle cooperative ed altre forme di gestione associata del servizio autorizzazioni. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche;
2. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovetture con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Leg.vo 22 Dicembre 2002, n.395;
3. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio è riferita ad un singolo veicolo;
4. L'autorizzazione ed il certificato di iscrizione a ruolo di cui all'rt.8, c.1, lett. "a" devono trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio;
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore dell'impresa familiare, come da art.230/bis del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 4, della Legge 21/92, modificata ed integrata dalla L.R. 29/96, sempre che siano iscritti nel ruolo di cui all'art.6;
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà essere allegato in copia autenticata all'autorizzazione e deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art.5 **Numero delle autorizzazioni**

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in relazione al fabbisogno determinato tenendo conto dei parametri di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti n.465 del 30 settembre 1999, è di n. 2 (due) autorizzazioni con un numero massimo di 9 posti, compreso il conducente.

Art.6 **Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea:
 - a) Nel rispetto della vigente normativa, in ossequio ai principi fissati dall'art.4, della Legge 21/92, modificata ed integrata dalla L.R. 29/96 e previa emanazione da parte della Regione Siciliana di una specifica disciplina, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art.7
Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

Capo II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art.8
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio può essere rilasciata ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21;
 - b) Essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art.9 comma 1;
 - c) Essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
 - d) Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale gli autoveicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
 - e) Non avere trasferito altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
 - f) Non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
 - g) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla Legge.

Art.9
Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) L'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n.1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) L'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione;
Nei casi di cui al comma 1) lettere b) ed e) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

Capo III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art.10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale.

Art.11 Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) Numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art.12 Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Sindaco nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio autovetture con conducente. La commissione è composta dal Responsabile della Polizia Municipale, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato, dal Responsabile del Servizio Affari Generali o suo delegato. La commissione delibera con la presenza di almeno due componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di categoria "C".

Art.13 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a)	Conoscenza certificata di una lingua straniera, desumibile da formazione specifica effettuata da Enti legalmente autorizzati	Punti 1
b)	Possesso del diploma di maturità	Punti 3
c)	Periodi di servizio prestato in qualità di dipendente <u>da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente</u> , per ogni semestre per un massimo di 8 (otto) semestri	Punti 2
d)	Residenza nel comune da almeno 1 (uno) anno dalla data del bando di concorso	Punti 6

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene concessa tenendo conto della data di presentazione della domanda, quindi dal carico familiare e, infine, dalla maggiore età.

Art.14

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di NCC devono essere redatte in carta legale e presentate all'ufficio protocollo generale;
2. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco;
3. Nell'istanza il candidato, oltre ad indicare le generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza, dovrà dichiarare, ai sensi degli artt.2 e 4 della legge 15/68 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 403/98:
 - a) Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti (art.6 legge 21/92);
 - b) I titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) I titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale attribuito ad ogni candidato;
 - d) Di non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art.15

Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile della Polizia Municipale approva, con proprio provvedimento, la graduatoria di merito redatta dalla commissione di cui all'art.12;
2. Il Responsabile della Polizia Municipale, entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dagli artt. 3, 8 e 9 del presente regolamento, unitamente alla proprietà o disponibilità in leasing del veicolo che dovrà essere in regola con le disposizioni del vigente Codice della Strada;
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso di tutti i requisiti;
3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, comprovante il possesso dei requisiti e precisamente:
 - a) Iscrizione nel registro delle ditte presso la CC.II.AA. per le imprese già esercenti l'attività;
 - b) Possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - c) Titolo di proprietà o comunque certificazione comprovante la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
 - d) Di avere la sede o la disponibilità di rimesse e spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune;
 - e) Certificazione di omologazione del mezzo per il trasporto di soggetti portatori di handicap, solo per coloro che partecipano all'assegnazione dell'autorizzazione per il trasporto disabili;
 - f) Dichiarazione attestante il non trasferimento di precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.
4. La graduatoria di merito ha la durata di anni 2 (due) dall'approvazione della G.M.;
5. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti saranno coperte utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento;
6. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) L'essere incorsi in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del C.P.;
- b) L'essere stati sottoposti a misure di prevenzione con sentenza passata in giudicato;
- c) L'essere incorsi nel quinquennio precedente in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) L'essere incorsi in una o più condanne con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore ai 2 (due) anni, salvo i casi di riabilitazione.

Art.16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha la validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale;
2. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare e di eventuali collaboratori familiari, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. Tale verifica può essere operata mediante ricorso a dichiarazione resa dai singoli noleggiatori ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. n.445 del 28/12/2000;
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dall'art.35 del presente Regolamento;
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Art.17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, come previsto dall'art.9 della Legge n.21/92 modificata ed integrata dalla L.R. n.29/96:
 - a) Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) Avere compiuto sessant'anni;
 - c) Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. L'inabilità permanente o l'inidoneità deve essere appositamente documentata da certificato rilasciato dall'Ufficio del medico legale dell'ASL di appartenenza;
3. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui al precedente art.8. Gli eredi devono comunicare il decesso al competente Ufficio entro mesi 6 (sei) dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve, altresì, indicare la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tale caso si rende necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui al DPR 403/98. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di mesi 18 (diciotto). Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di 18 (diciotto) mesi, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il Responsabile della Polizia Municipale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di cessione d'azienda deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui precedente art.8.;
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere 5 (cinque) anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione, come prescrizione contenuta nell'art.9 della Legge 21/92 modificata ed integrata dalla L.R. 29/96.

Capo IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18 Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le seguenti caratteristiche previste dall'art.85 del Decreto Leg.vo 285/92 e 244, D.P.R. 495/92:
 - a) Essere dotate di tutti gli strumenti e i dispositivi previsti dalla disciplina sulla circolazione stradale;
 - b) Essere collaudate per non meno di 5 (cinque) posti, autista compreso;
 - c) Essere munite di marmitta catalitica se immatricolata a partire dell'01/01/1992;
 - d) Essere dotati di contachilometri parziale e azzerabile;
2. Tutte le nuove autovetture adibite al servizio noleggio con conducente, devono consentire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'Ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi della nuova autovettura che intende adibire al servizio noleggio con conducente.;
4. L'Ufficio annota la rispondenza del mezzo alle caratteristiche della vigente normativa, autorizza preventivamente la sostituzione rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di collaudo a servizio di noleggio con conducente;
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio, devono esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo. Le dimensioni e la foggia della scritta "noleggio e della targa posteriore", sono stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art.19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dal rilascio o dalle volturazioni del titolo;
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, al competente Ufficio comunale:

Art.20
Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale o, poiché nel Comune di Licodia Eubea non viene esercitato il servizio di Taxi, ai sensi del precedente art.1, comma 2°, presso spazi ed aree pubbliche eventualmente appositamente destinate;
2. Restano salve, comunque, le prescrizioni del Regolamento sull'applicazione della T.O.S.A.P. ai fini della tassa da corrispondere al Comune, in caso di riserva di posteggi alle vetture adibire al servizio di noleggio;
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dall'art.4, comma 5°, della Legge 21/92 modificata ed integrata dalla L.R. 29/96. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune di Licodia Eubea è effettuato solamente nel caso in cui in vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Art.21
Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) Prestare assistenza e soccorso durante tutte le fasi del trasporto;
- c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o per interruzione del trasporto per qualsiasi causa dovuta a forza maggiore;
- e) Consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
- h) Rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino fiscale attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera nei casi di cui al precedente art.6);
- b) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- c) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori handicaps;
- d) Fumare in vettura durante il trasporto di passeggeri;
- e) Portare animali propri sul veicolo;
- f) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

Art.22
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) Fumare in vettura;

- b) Gettare oggetti dal veicolo, sia fermo sia in movimento;
- c) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagagliaio al seguito;
- d) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.23

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, di cui all'art.230/bis del Codice Civile, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui al precedente art.8, comma 1, lett."a";
2. La documentazione richiesta è la seguente:
 - a) Dichiarazione del titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio del disposto di cui all'art.10, comma 4 della Legge n.21/92 ed ulteriori modifiche ed integrazioni;
 - b) Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, comma 1 del presente regolamento;L'Ufficio che ha rilasciato il titolo, esaminata la documentazione, ne riporta nota sull'autorizzazione.

Art.24

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.25

Trasporto di persone disabili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicaps e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità giusto quanto disposto dall'art.26 della Legge 104/92;
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art.26

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri determinati con decreto del Ministero dei Trasporti;
2. La G.M. può prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni compensative per le categorie disagiate garantendo, al contempo, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.

Art.27

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale;

2. I guasti al contachilometri debbono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto vengono informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art.28

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile della Polizia Municipale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) La locazione è consentita solo tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune di Licodia Eubea;
- b) La vettura locata o quella sostitutiva appartengono entrambe al contingente definito ai sensi del precedente art.5;
- c) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i sessanta giorni nell'arco dell'anno;
- d) L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art.29

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art.30

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio comunale competente o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Sindaco sui provvedimenti adottati o su quelli da adottare;
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in maniera ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico degli Uffici a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art.31

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine.

Art.32

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite:

- a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Con sanzione amministrativa accessoria quale la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 per le seguenti violazioni:

- a) Violazione dell'**art.4, comma 4°**, per mancanza dell'autorizzazione e del certificato di iscrizione a ruolo a bordo del mezzo;
- b) Violazione dell'**art.18, comma 5°** relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) Violazioni agli obblighi di cui all'**art.6** per esercizio non autorizzato del servizio di linea;
- d) Violazione dell'**art.16, comma 1°**, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- e) Mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'**art.19, comma 2°**;
- f) Violazione degli obblighi di cui all'**art.21, comma 1°**;
- g) Mancato rispetto dei divieti di cui all'**art.21, comma 1°**.

Art.33

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione è tenuto a presentare apposita istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale, allegando il titolo autorizzativo.

Art.34

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile della Polizia Municipale sentita la commissione, con apposita determinazione, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) Violazione di norme del vigente Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati, nel caso in cui siano derivati danni ai passeggeri medesimi;
- b) Violazioni delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dal precedente **art. 4, comma 5° e 6°** e dall'**art.23**;
- d) Violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone con handicap, così come previsto dall'**art.25**;
- e) Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'**art.32, comma 2°**;
- f) Violazione delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

Il Responsabile della Polizia Municipale dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.35

Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile della Polizia Municipale dispone, con apposita determinazione, la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi, secondo quanto disposto dall'**art.4, comma 1°**;
- b) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli **artt. 3), 8) e 9)**;
- c) Quanto il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- d) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dal precedente **art.17**;
- e) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'**art.34**;
- f) Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) Per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in Concessione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.36

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile della Polizia Municipale dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'**art.19**, intendendo per mancato inizio anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'art.3 della Legge 443/85 o al registro delle imprese di cui all'art.2188 e segg. del Codice Civile.

La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.37

Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art.38

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al presente Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 Novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Art.39

Il presente regolamento verrà trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.85 del D.P.R. 24/07/1977, n.616.

Art.40
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 15 Gennaio 1992, n.21, della L.R. n.29 del 06 Giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

u
J